

COMUNE DI FELIZZANO

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI FELIZZANO, ORDINATA IN COMUNE, E' AUTONOMA.
02. IL COMUNE HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA PROPRIA COMUNITA' CHE ESERCITA MEDIANTE L'AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA, SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.
03. LA POTESTA' DI GOVERNO DEL COMUNE HA COME RIFERIMENTO L'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.
04. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' FELIZZANESE SI REALIZZA TRAMITE I POTERI E GLI ISTITUTI PREVISTI DALLO STATUTO.

ART. 02

FINALITA' E CRITERI GENERALI

01. IL COMUNE DI FELIZZANO HA COME FINALITA' GENERALE DEL PROPRIO AGIRE LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, CULTURALE, ECONOMICO, SOCIALE DELLA COMUNITA', ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE, AI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLA AUTONOMIA LOCALE, NONCHE' AI PRINCIPI DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE ED ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE ED UMANA.
02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, CULTURALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE DELLA " COSA PUBBLICA ",
03. IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMUNI DEVE ATTUARSI NELL'AMBITO DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE CON LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE ED UMANO.
04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI GENERALI:
 - A) LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, A PARTIRE DAL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE ED ALL'ACCESSO DEGLI ATTI;
 - B) L'AFFERMAZIONE DELLA PARITA' GIURIDICA, SOCIALE, ECONOMICA TRA LE GLI UOMINI; SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL SUO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE; A PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLA INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LO SVILUPPO E L'INCENTIVAZIONE DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE; LA REALIZZAZIONE ED IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA, CON RIFERIMENTO PRIORITARIO ALLE FASCE MENO PROTETTE DELLA POPOLAZIONE, FAVORENDO LA COLLABORAZIONE E L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
 - F) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO, PER GARANTIRE UNA CRESCENTE QUALITA' DELLA VITA.
 - G) LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI COMUNITA' FELIZZANESE;
 - H) IL PERSEGUIMENTO DEL CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO, SU QUESTIONI DI NATURA ECONOMICA, SOCIALE ED AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI;

I) LA CONFORMAZIONE DEL PROPRIO OPERATO ALLA PUBBLICITA', ALLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITA', NONCHE' ALLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, CULTURALI, ECONOMICHE E SINDACALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA, LA REGIONE E LO STATO SONO INFORMATI ALLA COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE DI FELIZZANO COMPRENDE LA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE DELIMITATA CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 , N. 1228 ED APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CONCENTRICO URBANO DEL CAPOLUOGO.

03. LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE; IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI O PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO E LA GIUNTA POSSONO RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI DALLA LORO SEDE.

ART. 05

ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD " ALBO PRETORIO " PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE, SU ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UNA INFORMAZIONE ADEGUATA E TEMPESTIVA DEGLI ATTI, DEGLI AVVISI E DI QUANT'ALTRO CONCERNE L'AMMINISTRAZIONE LOCALE, PROVVEDE ALLA INDIVIDUAZIONE DI FORME E STRUMENTI IDONEI A CONSEGUIRE LA PIU' AMPIA PUBBLICITA'.

ART. 06

DENOMINAZIONE, STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL BOLLO SI IDENTIFICA CON IL NOME FELIZZANO ED E' DOTATO DI PROPRIO STEMMA RICONOSCIUTO A NORMA DI LEGGE.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA RICONOSCIUTA A NORMA DI LEGGE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DEL NOME, DELLO STEMMA E DEL GONFALONE SONO CONSENTITI PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE, E SI DOTA DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 09

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, ALLE FINALITA' ED AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NELLO STATUTO E NEL REGOLAMENTO.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DEL COMUNE AI CRITERI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA, IMPARZIALITA', EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEBONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E L'INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE, LE PRESCRIZIONI DA OSSERVARE.

05. IL CONSIGLIO ESERCITA, ALTRESI', IL SUO RUOLO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-PROGRAMMATICO, FATTI SALVI GLI ATTI FONDAMENTALI DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90, TRAMITE MOZIONI, RISOLUZIONI ED ORDINI DEL GIORNO CON I QUALI SOTTOPONE ALL'ATTENZIONE DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI QUESTIONI ATTINENTI IL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE, AFFINCHE' QUESTI

ULTIMI ADOTTINO I PROVVEDIMENTI DI LORO COMPETENZA.

06. IL CONSIGLIO ESTERNA LE PROPRIE VALUTAZIONI, CON APPOSITI ORDINI DEL GIORNO, SU OGNI QUESTIONE DI INTERESSE PUBBLICO CHE GLI VENGA PROPOSTA.

07. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLE NOMINE ED ALLE DESIGNAZIONI NEL TERMINE DI CUI ALL' ARTT. 32 COMMA 02 , LETTERA N) DELLA LEGGE 142/90 ; E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO LA QUALE DEVE AVVENIRE NEL TERMINE DI CUI ALL' ARTT. 32 COMMA 02 LETTERA N) DELLA LEGGE 142/90 O DI SCADENZA DEL PRECEDENTE MANDATO.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DEI LAVORI CONSILIARI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO ORDINARIE LE SESSIONI CONVOCATE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERE A) E B) DELLA LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO, IL QUALE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 03 , QUANDO SIA ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA COLUI CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

06. IL CONSIGLIO DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVE MAGGIORANZE DIVERSE PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO; NEL NUMERO DEI PRESENTI SI COMPUTANO ANCHE GLI ASTENUTI, AD ESCLUSIONE DELLE ASTENSIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE.

07. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE, SALVI I CASI OVE SI PROCEDA A NOMINE E A DESIGNAZIONI; LE SCHEDE BIANCHE E NULLE SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI PRESENTI.

08. NEL CASO DI NOMINE E DESIGNAZIONI CONCERNENTI DUE O PIU' MEMBRI PER LO STESSO ORGANISMO, IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI VOTAZIONE PER ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE.

09. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI IN CUI SI DEBBANO FORMULARE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE CHE NE POSSANO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, OVVERO IN CUI INTERVENGANO MOTIVI DI SALVAGUARDIA DELL'ORDINE PUBBLICO.

10. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI, LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE SONO CURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI NEL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE ED E' SOSTITUITO, IN VIA TEMPORANEA, DA UN CONSIGLIERE NOMINATO DAL PRESIDENTE.

11. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO

COMUNALE.

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINERA' I POTERI, LE MATERIE DI COMPETENZA, LE MODALITA' DI NOMINA, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI LORO LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, DI VOLONTARIATO, DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, NONCHE' RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, CULTURALI, POLITICHE, SINDACALI ED ECONOMICHE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI TRATTATE.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E COMUNQUE PER QUELLI INDICATI ALL' ARTT. 10 COMMA 09 DELLO STATUTO.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. COMPITO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO, AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE EDI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DALL'ORGANO COMPETENTE;

C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI IN ORDINE DI QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI, PER DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI, TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO; LA LORO POSIZIONE GIURIDICA ED IL LORO STATUS SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

03. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE MEDESIME, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, CON L'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI " GIUSTO PROCEDIMENTO ".

04. SI INTENDE PER " GIUSTO PROCEDIMENTO " QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI, DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

05. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE PER ISCRITTO AL SINDACO, IL QUALE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO E, COMUNQUE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI E DESIGNARE I RISPETTIVI CAPIGRUPPO, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITASSE TALE FACOLTA' I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON I COMPONENTI LA GIUNTA, CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI E LA DESIGNAZIONE O INDIVIDUAZIONE DEI CAPIGRUPPO SONO FORMALIZZATE CON ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, PRESIEDUTA DAL SINDACO, CON LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 15

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DELLA COLLEGIALITA', DELLA IMPARZIALITA', DELLA TRASPARENZA, NONCHE' DELLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DEL COMUNE, NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' FISSATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEPOSITATO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE ENTRO CINQUE GIORNI E NON DOPO VENTIQUATTRO ORE PRECEDENTI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO; IL DOCUMENTO DOVRA', PARIMENTI, ESSERE COMUNICATO AL

CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' PREVEDERE LA RIPARTIZIONE DELLA ATTIVITA' DELLA GIUNTA PER SETTORI OMOGENEI E FUNZIONALI AGLI OBIETTIVI POLITICO-PROGRAMMATICI FISSATI NEL DOCUMENTO STESSO, CON CONTESTUALE INDICAZIONE DEGLI ASSESSORI PREPOSTI.

03. IL DOCUMENTO DI CUI AL COMMA 01 DOVRA' CONTENERE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE DISPOSTA SECONDO UN DEFINITO ORDINE DI ELENCAZIONE, PROCEDENTE DAL NOMINATIVO ALLA CARICA DI SINDACO SINO ALL'ESAURIMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI LA GIUNTA.

04. LA GIUNTA PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON PROPRIA DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA ED A SCRUTINIO PALESE, QUALORA NON SIA GIA' STATO PREVISTO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' PER SETTORI OMOGENEI ED ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSESSORI AI QUALI E' CONFERITA LA CURA DEI SETTORI MEDESIMI. LA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DEVE AVVENIRE ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

05. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEI SUCCESSORI.

ART. 17

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO IL QUALE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENENDO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

03. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

04. LA GIUNTA DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVE MAGGIORANZE DIVERSE PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO; NEL NUMERO DEI PRESENTI SI COMPUTANO ANCHE GLI ASTENUTI, AD ESCLUSIONE DELLE ASTENSIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE.

05. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE.

06. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

07. IL SINDACO HA FACOLTA' DI RICHIEDERE, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, IL VOTO DI FIDUCIA IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE O REIEZIONE DI UNA PROPOSTA SOTTOPOSTA AL VOTO CONSILIARE. LA PROPOSTA E' VOTATA DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO PALESE, CON APPELLO NOMINALE ED E' APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NON PRIMA DI VENTiquattro ORE DALLA DICHIARAZIONE DEL SINDACO. IN CASO DI VOTO CONTRARIO IL SINDACO RASSEGNA LE DIMISSIONI DELLA GIUNTA.

08. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE SONO RASSEGNATE PER ISCRITTO AL SINDACO IL QUALE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO E, COMUNQUE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI STESSE.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE UN ASSESSORE CON UN ORDINE DEL GIORNO MOTIVATO PRESENTATO DAL SINDACO, APPROVATO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED A SCRUTINIO PALESE.

10. IN CASO DI SOSTITUZIONE DI UN ASSESSORE, IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI

O DI CESSAZIONE DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE , SU PROPOSTA DEL SINDACO, ALLA NUOVA NOMINA, CON VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

11. GLI ASSESSORI CHE SI DIMETTONO SINGOLARMENTE RESTANO IN CARICA FINO ALLA LEZIONE DEI LORO SUCCESSORI.

12. DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E' REDATTO UN PROCESSO VERBALE A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE; LE DELIBERAZIONI SONO FIRMATE DAL SINDACO, DAL VICESINDACO E DAL SEGRETARIO.

13. IL SEGRETARIO NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE ED E' SOSTITUITO, IN VIA TEMPORANEA, DA UN ASSESSORE NOMINATO DAL PRESIDENTE.

ART. 18

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, OVVERO SIANO ATTRIBUITI DALLO STATUTO AL SINDACO O AL SEGRETARIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE, AD ESSI ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE, FATTI SALVI I PROGRAMMI E GLI IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DEL

CONSIGLIO A NORMA DELL' ARTT. 32 COMMA 02 LETT. 01) DELLA LEGGE 142/90 ;
C) PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO, DI RACCORDO VERSO GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

E) PROVVEDE AGLI ADEGUAMENTI DELLE TARIFFE E DEI TRIBUTI CHE NON COMPORTINO MODIFICHE AI CRITERI DELIBERATI DAL CONSIGLIO;

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE; NOMINA, ALTRESI', TUTTE LE COMMISSIONI CHE, IN VIRTU' DI LEGGI O DI REGOLAMENTI, NON SONO RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O AL SINDACO;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE

DELL' APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
H) ADOTTA I PROVVEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, DI CONTRIBUTI, E DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, NEL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL' ARTT. 58 COMMA 02 DELLO STATUTO;

I) DISPONE L' ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI CHE NON IMPEGNINO IL BILANCIO PER ESERCIZI SUCCESSIVI;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI, PURCHE' NON COMPORTINO MODIFICHE AL PATRIMONIO DEL COMUNE E NON IMPEGNINO IL BILANCIO PER ESERCIZI SUCCESSIVI.

M) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

N) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI LOCALI E COSTITUISCE L' UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, AL QUALE E' RIMESSO L' ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL RELATIVO PROCEDIMENTO;

O) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE O DALLO STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

P) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

Q) CONCLUDE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, IL QUALE SARA' ADOTTATO DALL' ORGANO COMPETENTE;

R) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULL' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL' ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO ED IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 19

SINDACO.

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DELLE STRUTTURE GESTIONALI ED ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO

STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA. AL SINDACO, OLTRE LE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA E FATTO SALVO QUANTO STABILITO ALL' ARTT. 52 , COMMI 03 E 04 DELLO STATUTO.
- H) EMANA ORDINANZE ORDINARIE;
- I) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, AVVALENDOSI DEL PARERE DELLE APPOSITE COMMISSIONI PREVISTE DALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI;
- L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE; CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;
- N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- O) COORDINA, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO CON APPOSITA RISOLUZIONE, IL PIANO GENERALE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI (COMPRESI QUELLI COMUNALI), NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- P) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA O), IL SINDACO PROMUOVE CONFERENZE DI SERVIZI CON I RESPONSABILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO UFFICI NEL TERRITORIO COMUNALE; CONSULTA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEI DIPENDENTI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI, NONCHE' LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ESERCENTI E LE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO PER FINALITA' LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI

CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

- Q) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI;
- R) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI LOCALI.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. NELL' AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE, DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL' INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.
- D) PUO' DISPORRE L' ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE O IL SEGRETARIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI RIGUARDI DELLE ISTITUZIONI
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE VOLTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI, SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. NELL' AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE IL SINDACO.

- A) DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL' ORDINE DEL GIORNO E LO PRESIEDE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI;
- C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, NE STABILISCE L' ORDINE DEL GIORNO TENENDO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI, CON L' OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO;
- D) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA ESSO PRESIEDUTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE, PERMANENTE O TEMPORANEA DELLE PROPRIE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) PUO' DELEGARE LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI E/O CONSIGLIERI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI, PRESENTATE DAI CONSIGLIERI, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
- H) RICEVE LE DIMISSIONI DALLE CARICHE DI CONSIGLIERE ED ASSESSORE.

I) RICEVE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA AI SENSI DELL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 .

L) FA PERVENIRE PER ISCRITTO ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE DAL CONSIGLIERE ANZIANO LE PROPRIE DIMISSIONI, AFFINCHÉ IL CONSIGLIO PREnda ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA ALLORQUANDO NON SIANO PRESENTATE IN CONSIGLIO.

ART. 23

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE INDICATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SU PROPOSTA DEL SINDACO E, CONSEGUENTEMENTE, DA QUESTO RICEVE DELEGA GENERALE E PERMANENTE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI NEI CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA, IL VICESINDACO, DI CUI AL COMMA 01 , SOSTITUISCE IL SINDACO, IN QUANTO DESIGNATO AD ESERCITARNE LE FUNZIONI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE, DI CUI ALL' ARTT. 16 , COMMA 03 , SUBITO DOPO IL NOMINATIVO ALLA CARICA DI SINDACO.

03. GLI ASSESSORI NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO; GLI ASSESSORI ESERCITANO, ALTRESI' LE FUNZIONI DEL SINDACO NEL CASO DI VACANZA DELLA CARICA SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO DI CUI ALL' ARTT. 16 , COMMA 03 .

04. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO VENTI GIORNI DAL RILASCIO DELLE MEDESIME, NONCHE' AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 24

CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE, NEL RISPETTO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE; IL QUALE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, NONCHE' CON L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI, DELLE FINALITA' E DEI CRITERI DETTATI NELLO STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE ESERCITA L'ATTIVITA'

DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA
DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.
TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DEL SINDACO
CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA COMUNALE.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE
GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA, DI COORDINAMENTO, DI
LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DELLO STATUTO.

ART. 25

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE,
ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, I QUALI NON COMPORNO ATTIVITA'
DELIBERATIVE E NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DALLO
STATUTO AD ORGANI ELETTIVI.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI
DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE
RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI, PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DA QUESTI FISSATI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI
ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA E IN ATTUAZIONI DEI
REGOLAMENTI COMUNALI;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE E NEI LIMITI DEGLI
IMPEGNI ASSUNTI, PREVIO IL VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E
CONTABILE DEGLI UFFICI COMPETENTI;

E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A
RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA
COMPETENZA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

F) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E
DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

G) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO
GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI
INCASSO, UNITAMENTE AL SINDACO, AL VICESINDACO DAL RAGIONIERE;

I) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DELL'ENTE;

L) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA EDI CONCORSO SECONDO LE MODALITA'
FISSATE DAL REGOLAMENTO.

03. IL SEGRETARIO HA LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA DEI
PROVVEDIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA, ED EMANA TUTTI GLI ATTI E
PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI ALLA
ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

ART. 26

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI
STUDIO EDI LAVORO INTERNE AL COMUNE E, CON L'AUTORIZZAZIONE
DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DI DIREZIONE, DI COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE; AVVALENDOSI ANCHE DELLA COLLABORAZIONE E DELL'AUSILIO DEI DIPENDENTI COMUNALI CUI SONO ATTRIBUITI, NEI RISPETTIVI MANSIONARI, COMPITI DI COORDINAMENTO.

02. AUTORIZZA, PREVIO ASSENSO DEL SINDACO, LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL REGOLAMENTO; TENUTO CONTO, COMUNQUE, DELL'ORGANICO IN SERVIZIO.

03. PROPONE ALLA GIUNTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA, CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. PROPONE AGLI ORGANI COMPETENTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA LA SANZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, NONCHE' A QUELLE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI EDI ALTRI ORGANISMI; CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, MENTRE PUO' DELEGARE AD ALTRI DIPENDENTI LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE INERENTI LE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI ED ALTRI ORGANISMI.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI COMUNALI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. RICEVE, UNITAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO, L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO.

04. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

05. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER I REFERENDUM CONSULTIVI LOCALI.

ART. 29

VICESEGRETARIO

01. AL FINE DI COADIUVARE IL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E' PREVISTA LA FIGURA DEL VICESEGRETARIO.

02. OLTRE ALLE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E DI AUSILIO ALL'ATTIVITA' DEL SEGRETARIO, IL VICESEGRETARIO LO SOSTITUISCE NEI CASI DI ASSENZA IMPEDIMENTO O VACANZA DELLA CARICA, NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI, I REQUISITI, LE RESPONSABILITA' E LE MODALITA' DI COPERTURA DEL POSTO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 30

CRITERI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI CRITERI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI BENSÌ PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO, DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO.

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 31

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DEL COMUNE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 32

PERSONALE E COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AGLI ACCORDI SINDACALI.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

04. IL COMUNE, PER OBIETTIVI DETERMINATI, PUO' RICORRERE, TRAMITE

CONVENZIONI A TERMINE, A COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 33

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI, I QUALI POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DOVRA' ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DOVRA' AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. PER LA ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIALI SPECIFICATAMENTE IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE ED IL CUI ESERCIZIO NON NECESSITI DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, IL COMUNE POTRA' DARE LA PROPRIA PREFERENZA A FORME DI GESTIONE IN CONCESSIONE O IN APPALTO, TRAMITE APPOSITE CONVENZIONI, AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O SOCIETA' COOPERATIVE, CON L'OSSERVANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

06. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

07. QUALUNQUE SIA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, DOVRANNO ESSERE PREVISTI CRITERI DI RAPPORTO E FORME DI RACCORDO FRA IL SOGGETTO GESTORE ED IL COMUNE IDONEI AD ASSICURARE IL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE.

ART. 34

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 35

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E

STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 36

ISTITUZIONE

01. IL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITINO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, PUO' COSTITUIRE DELLE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO, LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, INOLTRE, LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA EDI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 37

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DI COMPONENTE IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE, A CARATTERE GENERALE, PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 38

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA, IN CASO DI NECESSITA' E DI URGENZA, PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA, DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 39

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ALTRI ORGANI DELLA ISTITUZIONE.

03. IL REGOLAMENTO PREVEDERA', INOLTRE, LE MODALITA' PER LA REVOCA DEL DIRETTORE, TENENDO CONTO DI QUANTO STABILITO ALL' ARTT. 51 , COMMA 08 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 40

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED A SCRUTINIO SEGRETO.

02. IL PRESIDENTE, I SINGOLI COMPONENTI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SUA INTERESSA DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA GIUNTA O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A SCRUTINIO PALESE; IL CONSIGLIO NELLA STESSA SEDUTA PROVVEDE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

03. NEI CASI DI DIMISSIONI O DI VACANZA DELLA CARICA PER ALTRA CAUSA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA LORO SOSTITUZIONE ENTRO VENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI STESSE O DALLA DATA DI VACANZA DELLA CARICA, CON LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 41

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEBONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE, ATTE A GARANTIRE IL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.

ART. 42

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA AL FINE DI PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE, TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL COMUNE, NEL PERSEGUIMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E FUNZIONI, ORIENTA LA PROPRIA AZIONE ALLA INDIVIDUAZIONE DI AMBITI TERRITORIALMENTE ADEGUATI E SECONDO CRITERI DI INTEGRAZIONE E DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI MEDESIMI.

ART. 43

PERSONALE A CONTRATTO

01. IL COMUNE, PER LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PUO' RICORRERE A FORME DI CONTRATTO, A TEMPO DETERMINATO, DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO.

02. QUANTO STABILITO AL COMMA 01 SI APPLICA PURE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 44

CRITERI GENERALI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI, AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI ED AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE NONCHE' DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DELLO STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE.

ART. 45

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE 142/90 , DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE; 80/91 .

02. IL REVISORE DEL CONTO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED A SCRUTINIO SEGRETO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA', INOLTRE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PR AZIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 46

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI, QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI.

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;

D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO, ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 47

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL COMUNE DI FELIZZANO PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, AL FINE DI COORDINARE

ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI, TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 48

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL COMUNE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI RECIPROCO INTERESSE CON ALTRI ENTI LOCALI, IN COERENZA CON LE FINALITA' E I CRITERI DI CUI ALL' ARTT. 02 DELLO STATUTO, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE TRAMITE ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 49

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI RECIPROCO INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E DI PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, O CON LORO ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI, CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 50

CONSORZI

01. IL COMUNE , IN COERENZA CON IL PRINCIPIO DI CUI ALL' ARTT. 48 DELLO STATUTO, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA COMUNI O CON LA PROVINCIA PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI PREVISTE ALL' ARTT. 49 .

02. LA CONVENZIONE, OLTRE IL CONTENUTO PRESCRITTO DAL COMMA 02 DELL' ARTT. 49 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO CONSORZIALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL QUALE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO LA FORMA CONSORZIALE.

ART. 51

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 48 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE

LOCALI, IL COMUNE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, PUO' COSTITUIRE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE UNA UNIONE DI COMUNI, CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COMUNITA'.

ART. 52

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O PROGRAMMI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI PUBBLICI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO, LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI INTERESSATI.

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO DI PROGRAMMA, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO

DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

04. QUALORA L'ACCORDO DI PROGRAMMA COMPORTASSE VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, LA STIPULA DA PARTE DEL SINDACO, FATTO SALVO QUANTO STABILITO AL COMMA 03 , DEVE ESSERE RATIFICATA ENTRO TRENTA GIORNI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 53

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE, VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA AMMINISTRAZIONE LOCALE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA, L'EFFICIENZA, LA EFFICACIA E LA ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE ED AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AGEVOLANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI SONO GARANTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI, IN GRADO DI FAVORIRE IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI SI ESERCITA, ALTRESI', TRAMITE GLI ISTITUTI DELLA ISTANZA, DELLA PETIZIONE

E DELLA PROPOSTA DIRETTI A PROMUOVERE LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 06 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 142/90 , NONCHE' MEDIANTE FORME ADEGUATE DI CONSULTAZIONE E L'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

05. IL COMUNE SI DOTA DI APPOSITI REGOLAMENTI PER DISCIPLINARE FORME, MODI E TEMPI DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA'.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 54

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI OVVERO I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI, COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE COLLETTIVI PURCHE' RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI DIFFUSI E SOPRAINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI A CUI DEBBANO ESSERE INVIATI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA', O IL NUMERO DEI DESTINATARI, O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA; IN TALI CASI OCCORRE PROVVEDERE TRAMITE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.

06. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO DIRITTO, DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DI PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO, DI PRESENTARE, PER ISCRITTO, LE LORO OSSERVAZIONI ATTINENTI L'OGGETTO PROCEDIMENTALE.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO DELLE RICHIESTE DI CUI AL COMMA 06 E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI, PER ISCRITTO, ALL'ORGANO COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, IL QUALE DOVRA' ESSERE EMANATO ENTRO I TERMINI REGOLAMENTARI E CHE, COMUNQUE, NON POTRANNO ESSERE SUPERIORI A SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLE OSSERVAZIONI.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL'ATTO E DEVE ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE, PER

ISCRITTO, ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO E, COMUNQUE, NON OLTRE QUARANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULLE RICHIESTE AVANZATE;

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE LA LEGGE E IL REGOLAMENTO SOTTRAGGONO ALL' ACCESSO.

11. LA GIUNTA PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO, SENZA PREGIUDIZIO PER I DIRITTI DI TERZI E, IN OGNI CASO, NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE.

ART. 55

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE HANNO FACOLTA' DI RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA, ENTRO TRENTA GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO, DAL SINDACO, O DALL' ASSESSORE COMPETENTE, O DAL SEGRETARIO COMUNALE, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO, A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE

DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 56

PETIZIONI

01. I CITTADINI HANNO FACOLTA' DI RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AL SINDACO PER SOLLECITARE L'INTERVENTO DEL COMUNE SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINERA' LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L' ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE CHE DOVRA' PROCEDERE NELL'ESAME E NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE MODALITA' D'INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O CHE DOVRA' DISPORRE L' ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO E,

COMUNQUE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA DEL O DEI
CONSIGLIERI.

05. LA PROCEDURA SI DEVE CHIUDERE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO
ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE TEMPESTIVA
GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PETIZIONE.

ART. 57

PROPOSTE

01. I CITTADINI HANNO FACOLTA' DI AVANZARE PROPOSTE, PURCHE'
SOTTOSCRITTE DA ALMENO 100 ELETTORI, PER L'ADOZIONE DI ATTI
AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTERA' ENTRO TRENTA GIORNI
SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DALL'ATTESTAZIONE
RELATIVA ALLA EVENTUALE COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA
ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE
ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO
INTERESSE, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO, PARTECIPAZIONE

ART. 58

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, DI
VOLONTARIATO, DI TUTELA DEI DIRITTI, DI COOPERAZIONE E DI
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE INCENTIVAZIONI PREVISTE AL
SUCCESSIVO ARTT. 61 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO
L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI
CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO STABILITI DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 59

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, PER I
FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 58 , LE ASSOCIAZIONI, LE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO EDI TUTELA DEI DIRITTI CHE OPERANO SUL
TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI
SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E DI TUTELA DEI DIRITTI, DEBONO ESSERE PRECEDUTE
DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANI DELIBERANTI DELLE
STESSE, PER ISCRITTO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL SINDACO.

ART. 60

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI TRAMITE LA COSTITUZIONE DI CONSULTE, COMITATI ED ALTRI ORGANISMI, AI QUALI SONO RICONOSCIUTI I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA GESTIONE DI DETERMINATI SERVIZI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI DAL COMMA PRECEDENTE E QUELLI PORTATORI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE, SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DELLA LORO ATTIVITA' O PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO, PER ISCRITTO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL SINDACO.

ART. 61

INCENTIVAZIONI

01. ALLE ASSOCIAZIONI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DI TUTELA DEI DIRITTI E AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE TRAMITE APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIO-PATRIMONIALE CHE DI COLLABORAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVA.

ART. 62

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI, SALVI I CASI DIVERSAMENTE PREVISTI NEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

REFERENDUM E CONSULTAZIONI

ART. 63

REFERENDUM CONSULTIVI

01. AL FINE DI GARANTIRE O SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' DEI CITTADINI, LE QUALI DEBONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE DI GOVERNO DEL COMUNE, SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI PURCHE' RIGUARDANTI MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.

02. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM QUESTIONI ATTINENTI LE SEGUENTI MATERIE:

A) BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO, PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI PIANO REGOLATORE GENERALE E SUE VARIANTI;

B) PROVVEDIMENTI INERENTI ASSUNZIONI DI MUTUI, EMISSIONE DI PRESTITI APPLICAZIONE DI TRIBUTI E TARIFFE LOCALI;

C) PROVVEDIMENTI INERENTI E ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E

DECADENZE;

D) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL COMUNE O DI SUOI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI;

E) REGOLAMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA;

F) QUALUNQUE ATTO DOVUTO DAL COMUNE IN FORZA DI DISPOSIZIONI VIGENTI EMANATE DA ALTRI ENTI, E COMUNQUE NON RICHIEDENTI AZIONE AUTONOMA O PARERE FORMALE DEL COMUNE;

G) TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE;

H) SU MATERIE CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO TRIENNIO.

03. POSSONO ESSERE SOGGETTI PROMOTORI DI REFERENDUM:

A) IL VENTI PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO, LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE; AL CONSIGLIO SPETTA LA DECISIONE DI AMMISSIBILITA' O MENO E LA CONSEGUENTE INDIZIONE DEL REFERENDUM, TRAMITE VOTAZIONE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SENTITO IL COMITATO PROMOTORE DI CUI ALL' ARTT. 66 .

05. LA PROPOSTA DI REFERENDUM PUO' CONTENERE SINO ALTRE DOMANDE RIFERITE ALLA MATERIA OGGETTO DEL REFERENDUM STESSO E DEVE ESSERE FORMULATA IN MANIERA DA PERMETTERE UNA RISPOSTA CHIARA E UNIVOCA DEGLI ELETTORI.

06. NON PUO' ESSERE TENUTO CONTEMPORANEAMENTE PIU' DI UN REFERENDUM, QUALORA LE RICHIESTE AMMISSIBILI PRESENTATE SIANO PIU' DI UNA SI DECIDE IN BASE ALL'ORDINE CRONOLOGICO IN CUI SONO STATE PRESENTATE LE FIRME NECESSARIE ALLA RICHIESTA. ALL'ORDINE CRONOLOGICO IN CUI SONO STATE PRESENTATE LE FIRME NECESSARIE ALLA RICHIESTA.

ART. 64

VALIDITA' DEL REFERENDUM

01. AL REFERENDUM PARTECIPANO TUTTI I CITTADINI AVENTI RESIDENZA NEL COMUNE DI FELIZZANO, CHE ABBIANO COMPIUTO IL 18 ANNO DI ETA' E SIANO ELETTORI A NORMA DI LEGGE.

02. IL REFERENDUM E' VALIDO SE HA PARTECIPATO AL VOTO LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO; LA PROPOSTA E' APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.

ART. 65

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO, DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, A MAGGIORANZA DEI QUATTRO QUINTI DEI CONSIGLIERI IN CARICA ASSEGNATI AL COMUNE, NEL TERMINE DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 66

COMITATO PROMOTORE

01. IL COMITATO PROMOTORE HA POTERI DI CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 67

CONSULTAZIONI

01. L'ADOZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE O, COMUNQUE, COINVOLGENTI INTERESSI DIFFUSI, RICHIEDE PREVENTIVE ED ADEGUATE CONSULTAZIONI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

02. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO OBBLIGATORIE IN OCCASIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DELLA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMPRESSE LE SUE VARIANTI FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 13 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 241/90 .

CAPO 04

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 68

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITO L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE, NONCHE' QUELLI ESPPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA PURE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 69

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRAENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 70

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE; AD ESSO DEBBO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DEL VENTI PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO; SI APPLICA IN TALE CASO LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI ALL' ARTT. 57 .

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICIZZAZIONE CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 71

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA AL COMUNE DALLA LEGGE 142/90 , LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA ED A CIASCUN CONSIGLIERE, NONCHE' AI CITTADINI SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 57 TUTTI I REGOLAMENTI ADOTTATI DAL COMUNE DEBBO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO. DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEBBO ESSERE COMunque SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' E DEBBO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 72

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBOSSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 142/90 ED IN ALTRE LEGGI NONCHE' NELLO STATUTO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 73

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO; DURANTE TALE PERIODO DEVONO, ALTRESI', ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
04. IL SINDACO EMANA INOLTRE, NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 . TALI PROVVEDIMENTI DEBBOSSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
05. NEI CASI DI ASSENZA, DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, OVVERO DI VACANZA DELLA CARICA LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DELL' ARTT. 23 DELLO STATUTO.
06. QUANDO L'ORDINANZA ABBA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO; NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 74

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVERE OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE; DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.
02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, I REGOLAMENTI DA QUESTO PREVISTI. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE E CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.
03. DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO NON SONO AMMESSE MODIFICAZIONI AL MEDESIMO PER LA DURATA DI UN ANNO AD ECCEZIONE DELLE MODIFICHE DERIVANTI DA NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE.